

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1978

MSR 142406

IGNAZIO STRANIERO

RELAZIONE
PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO
GIUDIZIARIO 1978

ASSEMBLEA GENERALE DEL 5 GENNAIO 1978

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA-BIBLIOTECA	
Posiz	E 365815
N. di carico	142406

IGNAZIO STRANIERO

Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

RELAZIONE
PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO
GIUDIZIARIO 1978

Assemblea Generale del 5 gennaio 1978





Signor Primo Presidente

Signori della Corte, Signore e Signori,

Desidero, in primo luogo, porgere, anche a nome della Magistratura, un deferente saluto, di benvenuto e di ringraziamento, al Sig. Presidente della Repubblica, nonché Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha voluto, con la sua ambita presenza, onorare questa solenne, tradizionale assemblea generale della Corte di Cassazione che ha visto nel passato assisi al mio posto eletti Magistrati, ultimo dei quali Ubaldo Boccia.

Analogo saluto porgo ai rappresentanti del Parlamento, della Corte Costituzionale e del Governo, al Cardinal Vicario di Sua Santità, agli Ambasciatori accreditati presso il Quirinale, ai rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, del Tribunale Supremo Militare, dell'Avvocatura dello Stato, del Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro, della Regione Lazio, degli Ordini forensi ed ogni altra Autorità civile e militare che sia qui presente e, in particolare, al Sig. Sindaco di Roma che ha voluto concederci l'uso di questa fastosa, storica sala.

Ma il mio saluto va, oltre queste mura, anche al generoso e laborioso popolo d'Italia, dovunque esso viva e lavori, dagli estremi limiti, anche allogeni, delle nostre frontiere alle isole che si specchiano nitide nell'azzurro superbo del Mediterraneo; va soprattutto alle Regioni che conobbero il vigore, l'entusiasmo, l'ansia di giustizia dei miei anni giovanili e l'esperienza della mia maturità, dalla Puglia natia, solatia e ancor sitibonda, madre di biade e di viti, all'agreste Lucania, all'Abruzzo ferrigno in cui per la prima volta ascesi ad un seggio di Procuratore Generale, alla Roma immortale dei miei sogni e delle mie speranze, onusta delle sue glorie, orgogliosa dei suoi, anche millenari, monumenti.

E' ovvio che oggi io non mi arroghi il diritto di parlarVi in nome della Magistratura, quasi ne fossi l'autorizzato portavoce. Nel nostro seno non vi è sovente unanimità di vedute su problemi, anche di vitale o comunque cospicuo interesse, e forse è bene che non vi sia perché dai dissensi e dai contrasti, dalla diversità delle visuali e delle angolazioni emerge più volte la soluzione più idonea per il migliore funzionamento della Giustizia e dei suoi singoli istituti. Essenziale è soltanto che non si trasmodi, che le contestazioni, le censure, le critiche, si attuino in un clima di reciproco rispetto, nell'ambito di una polemica costruttiva, in nobiltà di intenti e in purezza di ideali.

Non intendo neppure esprimere un giudizio esclusivamente personale, che, in quanto tale, sarebbe di per sé irrilevante; il mio essenziale compito, che spero scrupolosamente adempiere, è quello di rappresentarVi in sintesi, eventualmente di prevalenza, le constatazioni, i rilievi, i suggerimenti dei Procuratori Generali delle Corti di Appello che, in quanto a più diretto contatto con i magistrati di ogni funzione e con le popo-

lazioni dei rispettivi distretti, ritengo siano stati più di me in grado di riscontrare esigenze e lacune e di proporre rimedi.

E con ciò entro nella valutazione di una crisi che, forse impropriamente, viene definita « crisi della giustizia » perché essa in realtà è più che altro la proiezione in un campo limitato di quella crisi generale che travaglia e scuote le strutture della civiltà moderna, in quanto esse non hanno saputo o potuto tempestivamente o sufficientemente adeguarsi all'evolversi delle esigenze sociali, al pur prevedibile accrescimento demografico, alla trasformazione dell'economia da prevalentemente agricola in prevalentemente industriale.

Nell'ambito della giustizia civile la crisi si presenta sotto un aspetto essenzialmente processuale, si traduce nella sproporzione quantitativa fra procedimenti sopravvenuti e procedimenti definiti, nei ritardi, talvolta eccessivi, anche per questioni di modesta importanza e di facile soluzione, nel conseguente formarsi di arretrati di dimensioni sempre più cospicue; ha le sue cause nella carenza di una organica riforma del processo, nell'arretratezza delle strutture edilizie e strumentali, nella sopravvivenza di uffici giudiziari inutili, nella irrazionale distribuzione territoriale dei magistrati, nella insufficienza numerica dei cancellieri, dei segretari, del personale ausiliario; postula necessariamente, per la sua risoluzione, l'adozione di interventi che siano lungimiranti, radicali ma, nello stesso tempo, meditati soprattutto quanto ai possibili effetti pratici. La recente legge 8 luglio 1977 n. 532 appare al riguardo di modesto valore. Se, senza dubbio, col ridurre le firme prescritte per la sottoscrizione delle sentenze, essa ha accelerato notevolmente i tempi necessari per il deposito delle sentenze medesime e, nella prima applicazione, ha effettivamente sbloccato una perniciosa

stasi, da più parti sono state invece sollevate perplessità sui possibili risultati, almeno per i maggiori centri giudiziari, della riduzione del numero dei componenti dei collegi giudicanti nelle Corti di appello e nella Cassazione. E ciò perché detta riduzione, se si intenda mantenere nei livelli attuali il ritmo di produttività, postula problemi di nuove udienze e di ampliamento di organici e involge forse anche un maggior disagio, a parità di rendimento quantitativo, per i magistrati in genere.

Sotto il profilo statistico mi limito, per economia di trattazione, ad enunciare, per i giudizi di merito, due dati: l'uno assolutamente negativo (la pendenza complessiva supera ormai il milione) e l'altro viceversa positivo (circa 844.000 procedimenti esauriti) che denota un sensibile incremento numerico e dimostra lo spirito di sacrificio dei magistrati.

Preferisco piuttosto porre in evidenza i buoni risultati ulteriormente conseguiti dal vigente processo del lavoro, anche se in taluni uffici viene ora segnalato un notevole appesantimento, dovuto principalmente all'incremento delle cause per pensione di invalidità, ed anche se le proporzionalmente rilevanti assegnazioni di magistrati e funzionari alle speciali sezioni si riflettono negativamente sull'andamento dei procedimenti di diversa natura.

Evidenza merita altresì l'accentuato incremento delle cause di risarcimento del danno da circolazione automobilistica in quanto apparentemente esso mal si concilia con l'introduzione, da vari anni, del sistema dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e con la conseguente possibilità dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore. Tale incremento fa supporre pertanto che alle resistenze dei responsabili, spesso pervicaci proprio per difetto

di assicurazione, siano subentrate quelle degli istituti assicuratori volti a trarre dalle opposizioni alle istanze, transazioni vantaggiose o comunque lucri in tema di interessi e nei cui confronti meritano pertanto valutazione i possibili riflessi futuri delle norme introdotte col D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977 n. 39.

Un rilievo a sé, anche per la sua peculiarità di supremo giudice del diritto, merita da ultimo la Corte di Cassazione, chiamata anche quest'anno a risolvere delicate e complesse questioni e ad utilizzare l'acume interpretativo dei suoi componenti nella tensione dell'adeguamento della norma codificata all'evolversi delle esigenze collettive ed individuali, pur nella difficoltà derivante dalle numerose vacanze dei ruoli e dall'immaturo decesso di autorevoli cari colleghi.

Notevole è stato il sacrificio dei magistrati della Cassazione se si considera che sono stati definiti 6408 ricorsi civili. Ciò malgrado, prosegue il ritmo ascensionale della pendenza, aggiornato nelle tabelle statistiche. Esso assume un particolare risalto quanto al regolamento preventivo di giurisdizione, che, proposto sempre più spesso soprattutto nelle cause di lavoro, si presta, in dipendenza dell'effetto sospensivo sulla trattazione della collegata causa di merito, ad essere strumentalizzato per fini dilatori e nei cui confronti può pertanto apparire opportuno il progresso dell'iter parlamentare del disegno di legge 15 ottobre 1976, già passato all'esame del Senato nella seduta del decorso 11 luglio.

Giova peraltro soggiungere che a rendere più spedito e più accurato il lavoro della Corte molto ha contribuito il suo Centro elettronico di documentazione che, grazie alla perizia e alla dedizione del personale

addettovi, tende ad assumere sempre più il carattere e la funzione di « Centro per l'informazione giuridica dello Stato » per le recentissime realizzazioni in tema di archivio di legislazione (che nel 1978 comprenderà tutti i provvedimenti con valore normativo dello Stato italiano, dalla data della sua unificazione, e quelli delle regioni a statuto ordinario e speciale), nonché per gli archivi della giurisprudenza della Commissione Tributaria centrale e dei giudizi di merito, con particolare riguardo, per questi ultimi, alle questioni sulle quali la Cassazione non si sia ancora pronunciata ovvero sia stata contrastata da successive decisioni difformi.

Sotto il profilo della giustizia sostanziale ritengo, d'altra parte, limitare la mia esposizione alla normativa più recente e di più ampio interesse, cioè alle leggi 5 giugno 1967 n. 431 sull'adozione speciale e 19 maggio 1975 n. 151 sul diritto di famiglia.

La prima di queste leggi continua a riscuotere ampia adesione fra le coppie desiderose di assicurare ai bambini abbandonati il calore di una vita familiare. Le domande di adozione superano di molto le dichiarazioni di adottabilità sì che per renderne possibile una più ampia applicazione, sarebbero auspicabili sia lo snellimento di talune macchinose norme procedurali in tema di indagini ed accertamenti istruttori, sia una migliore organizzazione amministrativa e sociale che consenta, fra l'altro, di accelerare le segnalazioni e di indurre ad un maggior senso di collaborazione taluni degli istituti che ospitano minori procreati da genitori sconosciuti o deceduti, sia l'attuazione di un efficace sistema di coordinamento dei Tribunali per i Minorenni e dei relativi uffici del P.M. con le Regioni ed i Comuni, posto che a questi ultimi enti rispettivamente gli artt. 23 e 25 comma 1° del recente D.P.R. 24 lu-

glio 1977 n. 616 hanno devoluto le funzioni amministrative relative agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili. Né mancano, da parte di qualche Procuratore generale, proposte intese ad ampliare la sfera di azione dell'istituto attraverso, ad esempio, l'elevazione del limite di età che condiziona attualmente lo stato di adottabilità, anche per adeguare la disciplina alla convenzione di Strasburgo 24 aprile 1967, ratificata dall'Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357, sì che mi auguro che il complesso degli enunciati rilievi possa essere recepito o valutato dalla Commissione di Giustizia del Senato che ha attualmente in esame tre disegni di legge sull'argomento.

Quanto alla seconda delle leggi da me richiamate, rilevo subito che non mi sono state finora segnalate questioni sul nuovo regime patrimoniale della famiglia e per i possibili riflessi su istituti pur di notevole interesse sociale, quali, ad esempio, le procedure fallimentari e la materia tributaria. Argomento di giudizio è, invece, derivato dalla necessità, per l'ammissione al matrimonio dei giovani di età compresa fra i 16 e i 18 anni, oltre che dell'accertamento della capacità fisiopsichica del nubendo, anche della reale sussistenza di « gravi motivi », con particolare riferimento, per questi ultimi, allo stato di gravidanza considerato per sé stesso.

Non posso, infine, tacere i riflessi negativi che ha avuto sulla efficienza dei tribunali per i minori il trasferimento alla loro competenza, per effetto delle leggi suindicate, di una notevole serie di provvedimenti già attribuiti alla cognizione dei giudici tutelari ovvero a quella dei giudici ordinari.

Ciò detto, entro nell'effettivo « punctum dolens » della vita associata del nostro Paese, soprattutto per i

suoi aspetti e riflessi politici e di costume, oltre che giuridici, nel problema cioè, della criminalità.

Questa è purtroppo in continua, progressiva scesa. I delitti, che nel periodo 1 luglio 1975 — 30 giugno 1976 erano di poco superiori ad un milione e novecentomila unità, sono aumentati a due milioni novantamila con un incremento del 7,5% e all'aumento in valori assoluti ne fanno riscontro altrettanti — rispetto al numero degli abitanti, pari, in percentuale al 6,9% e nella proporzione degli autori non identificati, pari complessivamente a 1.671.950 con un aumento del 13%.

Elevatissimo è il numero dei furti (ne sono stati denunciati circa 1.600.000) che rivela un incremento dell'8,3%; essi, che sarebbero stati certamente più numerosi se tanti derubati, per i più diversi motivi, non avessero preferito tacere, assumono un grado di pericolosità sempre maggiore, ove si consideri che ai consueti scippatori e topi di auto o di appartamenti si aggiungono ormai i cosiddetti « uomini d'oro » che, con l'uso delle lance termiche e di altri sofisticati e costosi arnesi, investono anche le finora ritenute inviolabili « sacrestie » degli istituti di credito.

Ma quel che è più grave è che l'ascesa, oltre ad interessare, più o meno, pressoché tutta la gamma dei reati e a non risparmiare, sia pure in modo non sensibile, la delinquenza minorile, incide soprattutto su delitti che, per la loro natura, e talvolta per la loro efferatezza quasi belluina, maggiore impressione destano nella collettività, la quale si chiede, con ansia e sgomento, quando e come potrà con serenità di spirito riprendere la propria vita e talvolta invoca, sia pure nello stato transeunte dello shock emotivo, il ripristino della pena capitale.

Mi riferisco, con ciò, agli omicidi volontari, passati da 1591 a 1850, con evidente contributo sia delle fai-

de calabresi, triste e doloroso retaggio di antico oscurantismo, sia delle esecuzioni, spesso spietate, della mafia, mala pianta che ormai, varcato lo stretto di Messina, alligna soprattutto nel Nord della Penisola; alle rapine (10.847 rispetto alle precedenti 9.406), alle estorsioni, divenute 3.120, e, infine, ai sequestri di persona nel numero di 290.

E' un fatto purtroppo che le rapine, le estorsioni, i sequestri, le aggressioni per agguato sono divenuti ormai quotidiani episodi di cronaca nera. I delinquenti, comuni ovvero etichettati sotto qualificazioni politiche anche di comodo, non esitano a sopprimere gli ostaggi divenuti « scomodi » anche dopo averne riscosso il riscatto, a farsi usbergo di innocenti, a sparare « a vista » contro i membri delle Forze dell'Ordine che anche nell'anno decorso hanno irrorato il suolo italico del sangue generoso di uomini stroncati immaturamente nella loro esuberante giovinezza o nella serena maturità, a porre a repentaglio, e talvolta anche a sopprimere, la vita di civili generosamente intervenuti, di ignari passanti, di dirigenti, di operai, di professionisti, di null'altro rei che di aver fatto del proprio dovere una religione scrupolosamente osservata.

La delinquenza, d'altra parte, non trova più il proprio humus esclusivamente nella miseria né trae alimento soltanto dalle immigrazioni ed urbanizzazioni indiscriminate di interi nuclei familiari, bruscamente avulsi dai luoghi natii e dalle secolari tradizioni e che sovente mal si amalgamano nelle nuove sedi e nei nuovi ambienti non sufficientemente preparati a riceverli e, soprattutto, a comprenderli. Vi contribuisce certo la disoccupazione giovanile, i cui riflessi criminogeni, soprattutto fra i giovani laureati o diplomati in possesso troppo spesso di « un pezzo di carta » senza valore concreto, vi sono stati già magistralmente ana-

lizzati dal collega Boccia, nel discorso inaugurale del 1977, ma quel che purtroppo è doloroso constatare è che essa tende ormai ad allignare (qualche recente clamoroso episodio ne è prova incontrovertibile) anche nelle classi sociali più elevate, indipendentemente dalle condizioni economiche, e che anzi la prosperità delle famiglie, la possibilità di facilmente appagare vizi e desideri, l'inesistenza di problemi economici o di necessità di studio o di lavoro determinano quel senso di astenia e di noia che, in taluni soggetti, eccita a trarre nuove sensazioni dalla violenza. Ora, di fronte a questa situazione, come deve comportarsi, come deve reagire, il cittadino onesto? Occorre che isoli, materialmente e moralmente, il delinquente, che elimini ogni malinteso senso di assenteismo o, peggio, di omertà; che si stringa fiducioso a sostegno delle Forze dell'Ordine che non rappresentano soltanto il braccio armato dello Stato di diritto ma sono anche i difensori naturali e vigili di ogni membro della collettività nazionale; che abbia il coraggio, fisico e morale, di individuare e denunciare i fornitori clandestini di armi o di arnesi, i favoreggiatori, i riciclatori perché è essenzialmente in questo sottobosco, che sfugge troppo spesso alle indagini, che il criminale trova impulso e sicurezza sì da potersi muovere nella compagine sociale, alla stregua del fortunato aforisma di Mao-Tse Tung, come un pesce nell'acqua. Non ci si deve, non ci si può regolare altrimenti se veramente si vuole estinguere la mala pianta. La disperazione, se nel singolo conduce al suicidio, nella collettività si risolve in una abulia, che può anch'essa, in definitiva, essere foriera di morte, certo non fisica ma dell'attività, della produttività, del benessere.

La Magistratura, d'altra parte, deve, con serena fermezza, adempiere ad ogni suo dovere istituzionale,

dare tutta sé stessa alla causa fondamentale della Giustizia, rammentarsi che ora ha anch'essa i suoi eroi ed i suoi martiri che le additano la via non della rappresentanza ma della severa, anche se rigorosa, applicazione delle leggi che il Paese si è forgiato nell'alveo della Costituzione e, se del caso, di una interpretazione evolutiva, alla stregua dell'ordinamento democratico vigente, delle norme alla Carta Costituzionale anteriori. Essa non è, contrariamente a quanto talvolta anche superficialmente si ritiene, una casta chiusa in una torre d'avorio: essa desidera partecipare, sia pure col riserbo e la riservatezza che le sue funzioni esigono, alla vita del Paese: lo desideriamo noi anziani, che nelle cosiddette toghe di ermellino ci avviamo ormai verso il viale del tramonto ma che possiamo ancora dare, fin che il sommo Iddio ci assista e lo consenta, l'apporto della nostra esperienza; lo desiderano ancor più i giovani, linfa generosa di un tronco robusto che merita di tornare in pieno rigoglio di fronde e di frutti, che possono sembrare talvolta dimentichi, per inesperienza o per formazione intellettuale non ancora adeguata ai nuovi doveri, del precetto costituzionale che impone la soggezione del giudice soltanto alla legge, ma che, ne sono certo, sapranno, poi, inserirsi nell'orbita della professione, direi anzi, con una punta di orgoglio, della missione che essi hanno spontaneamente prescelta e che impone anche (è bene non dimenticarlo) di assumere iniziative coraggiose, di rimuovere brutture ed incrostazioni, di operare risanamenti, morali e materiali, altrimenti forse non realizzabili. Se talvolta viene violato il principio del « *modus in rebus* », se si verifica qualche sporadico caso di eccesso di potere, di esibizionismo o, al limite, di malcostume, ciò non giustifica il ricorso a strali, ad insinuazioni malevole, a critiche anche aspre, che peraltro il più delle

volte prescindono dalle motivazioni dei provvedimenti e persino ne precedono il deposito. Non si considera, fra l'altro, che l'ordinamento giuridico prevede mezzi ed organi di impugnazione e che, in ultima analisi, costituisce sufficiente remora ed idonea garanzia il Consiglio Superiore nell'esercizio del suo potere-dovere disciplinare.

La Magistratura che, nella fase istruttoria o in quelle di giudizio, ha definito complessivamente oltre 5.857.000 procedimenti, dei quali quasi 32.000 in Cassazione, attende soltanto che il potere legislativo e quello esecutivo le forniscano leggi e mezzi adeguati. E per la verità qualcosa negli ultimi anni è stato fatto per sventare egoismi inammissibili nelle attuali contingenze, per risanare, con idonee norme, piaghe sociali purulente, per incidere, anche in via indiretta, sulla repressione dei reati, per eliminare cause ostative del corso del processo e realizzare quindi l'obiettivo di una giustizia penale rapida ed efficace.

Sotto il primo profilo, premesso che le leggi in tema di infrazioni valutarie hanno dato luogo a consistenti procedimenti penali per esportazione abusiva di valuta soltanto in taluni distretti con giurisdizione su zone di confine terrestre o marittimo (Genova per il circondario di S. Remo, Lecce per il circondario di Brindisi, Milano per i circondari di Como e Busto Arsizio e Trento), richiamo la Vostra attenzione essenzialmente sulle norme in tema di commercio ed uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, in aumento nei distretti giudiziari di Roma e Napoli e preoccupanti in quello di Milano. A tal riguardo debbo peraltro rilevare che ostacoli alla terapia ed al recupero degli intossicati si ravvisano nella mancata costituzione o nel mancato funzionamento di centri medici assistenziali e di comitati regionali; che perplessità sono sorte in tema di in-

interpretazione della locuzione « modiche quantità », con riferimento soprattutto alla detenzione per un consumo proprio; che la non punibilità, prevista dall'art. 80 dell'ultima legge per detto consumo, elude forse indirettamente la volontà repressiva del legislatore nei confronti delle organizzazioni di spacciatori mediante la creazione, da parte delle stesse, di una rete capillare di piccoli dettaglianti.

Sotto il profilo della repressione non si può non constatare con compiacimento che il legislatore, dimostratosi in un primo tempo eccessivamente liberista per eccessivo affidamento sulla bontà degli uomini e sulla loro capacità di autoriabilitarsi, ha saputo a tempo ripiegare su previsioni meno ottimistiche e su posizioni meno oltranziste — le leggi 14 ottobre 1974 numero 497, 18 aprile 1975 n. 110 e 22 maggio 1975 numero 152, con l'introdurre un severo inasprimento di sanzioni, con l'ampliare l'ambito del giudizio direttissimo, col ripristinare parzialmente i poteri di iniziativa e di intervento degli ufficiali di polizia giudiziaria, con l'assicurare una miglior tutela della forza pubblica contro le violenze dei delinquenti e per i fatti commessi in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica rappresentano infatti un sistema difensivo piuttosto congruo ma che potrebbe risultare effettivamente efficace soltanto se fosse prolungato, nella sua integralità, nel tempo senza condizionamenti di sorta.

Sotto il profilo processuale non posso, infine astenermi dal porre in rilievo i benefici effetti che potranno derivare dalla legge 8 agosto 1977, n. 534, essenzialmente in ragione delle modifiche apportate al regime delle nullità di ordine generale ed all'istituto della connessione. In virtù dell'art. 6 della predetta legge l'insanabilità assoluta, rilevabile in ogni stato e

grado del procedimento e già prevista dall'art. 185 C.P.P., viene, invero, limitata alle nullità concernenti la capacità e la costituzione del giudice, l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale, la omessa citazione dell'imputato e l'assenza del difensore nel dibattimento, mentre ogni altra nullità non può essere rilevata di ufficio ed è direttamente correlata all'iniziativa delle parti, da attuarsi in tempi tassativamente determinati.

I limiti alla operatività della connessione introdotti con l'art. 48 bis C.P.P. della nuova legge e resi di immediata applicazione dell'art. 13 — hanno recepito e codificato, d'altra parte, l'orientamento sempre più lato della Cassazione a ravvisare la possibilità giuridica di procedere, nei casi in cui non concorrano ragioni di sostanziale rilievo, alla separata trattazione di più rapporti processuali anche nella ipotesi di un loro vincolo derivante da una situazione di reciproca interferenza ed a consentire, di conseguenza, la repressione immediata di illeciti che altrimenti avrebbero beneficiato di interminabili dilazioni, del tutto ingiustificate in rapporto alle situazioni di facile reperimento e di evidenza della prova cui sostanzialmente la nuova legge si riferisce.

Maggiori benefici potranno inoltre conseguirsi se fosse attuata quella estensibilità della depenalizzazione che molte Procure invocano e sulla quale si è già pronunciato favorevolmente il Consiglio Superiore della Magistratura e se si desse altresì corso alla trasformazione in reati perseguibili a querela di parte di molti reati, ora di azione pubblica, per i quali è venuto meno o si è attenuato l'interesse pubblicistico. Non intendo invece pronunciarmi su più ampi provvedimenti legislativi in gestazione e, in particolare, su quella riforma del processo penale, il cui iter procede sempre

più ed il cui contenuto viene, almeno in parte, vivamente contrastato. Qualsiasi opinione fosse espressa da questo seggio potrebbe essere interpretata ragionevolmente come indebita interferenza nella sfera del potere legislativo, mentre esclusivamente a questo ultimo compete, sotto l'aspetto normativo, il principio « *videant consules ne quid rei publicae detrimenti capiat* ».

Il quadro penalistico non sarebbe infine, completo se non accennassi alla situazione degli istituti di prevenzione e pena. Essa, come è noto, presenta aspetti diversi, talvolta paradossalmente opposti. Alla ben nota fatiscenza di taluni edifici, soprattutto di quelli adibiti a carceri mandamentali, e di molte strutture fanno, invero, riscontro stabilimenti, di recente costruzione, dotati di moderne attrezzature e che potrebbero essere in maggior numero se periodici vandalismi di detenuti esagitati non distruggessero o danneggiassero quanto viene attuato proprio per il benessere della popolazione carceraria. Alla impossibilità di evitare il sovraffollamento, alla estrema difficoltà di procedere alla separazione per età, posizione processuale, condizioni patologiche particolari con conseguenti commistioni che, quando investono contemporaneamente sia soggetti in attesa di giudizio o rei primari sia delinquenti più volte recidivi, restii a qualsiasi possibilità di quella rieducazione che è prevista nell'art. 27 comma 3° della Costituzione, possono anche tradursi in una « scuola del delitto », si contrappone una uniformità di trattamento che si risolve indirettamente a vantaggio di chi ha più gravemente leso i primordiali diritti dell'uomo o della compagine sociale e di ciò è stato giudicato colpevole con sentenza definitiva. Al rigore, che può forse apparire talvolta ingiustificato, da parte di agenti di custodia non sufficientemente dotati di preparazione tecnica o di esperienza ovvero ai quali

« saltano i nervi » per la gravosità di un durissimo, massacrante lavoro che merita la riconoscenza della collettività, o per la protervia di qualche detenuto, si sono opposti il lassismo di qualcuno che, coscientemente o per incuria, ha agevolato evasioni anche « a catena » nonché la concessione, da parte di qualche giudice di sorveglianza, di permessi per motivi estranei alla ratio dell'istituto. Comunque, anche in questo campo si notano progressi: in senso opportunamente restrittivo con la legge 10 luglio 1977 n. 458 in tema di permessi, con l'istituzione delle cosiddette « supercarceri », con l'affidamento della custodia esterna alla sempre più benemerita Arma dei CC., con la possibilità di creare infermerie nelle case circondariali sì da ridurre i ricoveri in ospedali o cliniche, da diminuire il numero dei piantonamenti da parte di carabinieri ed agenti già depauperati negli organici, da evitare facili fughe durante i trasporti o le degenze; in senso ampliativo con la recente introduzione, in via alternativa alla esecuzione della pena, di nuovi istituti, quali l'affidamento in prova al servizio sociale, il regime di semilibertà, la liberazione anticipata; anche se da più parti mi viene segnalata la scarsa applicazione di detti istituti per la loro novità e per il difetto di idonei strumenti.

Signori, il cielo del nostro Paese è ancora corrusco, gravido di nubi che possono anche apparire per i pavidì foriere di tempesta, ma sento in me e voglio esprimerVi la speranza che le forze della ragione e del bene prevalgono sullo spirito del male, sì che, placate le ire di parte, attenuati i rancori dei singoli, resa più agevole l'esistenza dei diseredati, vittime incolpevoli di una congiuntura che essi non hanno voluta e tanto meno, creata, la giustizia possa rivelarsi, pur nella severa maestà che ne costituisce l'insopprimibile essenza, pro-

clive alla magnanimità soprattutto verso coloro che hanno intrapreso la via del reato non per vocazione o callidità ma per malintesi convincimenti, per travia-mento altrui, per necessità di vita. La mia è forse soltanto una speranza ma voglio ribadirla con il richiamo alle leggi eterne della natura: al buio della notte subentrano le prime luci rosate dell'alba e quest'ultima è spesso antesignana di una giornata fulgida di sole.

Signor Primo Presidente ho terminato il mio dire: Le chiedo di voler dichiarare aperto, nel nome del Po-polo italiano, l'anno giudiziario 1978.